

Decreto del Consiglio federale

che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i mestieri svizzeri nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori

Modifica dell'11 febbraio 2003

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i mestieri svizzeri nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori, allegato ai decreti del Consiglio federale del 16 maggio 2000, del 26 febbraio 2001 e del 12 febbraio 2002¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 8

Art. 2 Salari minimi

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2003 e ha effetto sino al 30 giugno 2004.

11 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 2000 2724 a 2726, 2001 1019, 2002 1515

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.